

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 108/CGF – RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2011

### 1° COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Giorgio Cherubini, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1) RICORSO DELL'U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/SANSOVINO CALCIO DEL 23.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €1.500.00 alla società U.S.D. Zagarolo.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Zagarolo/Sansovino Calcio del 23.10.2011, sostenitori della società sanzionata rivolgevano espressioni gravemente offensive, minacciose e discriminatorie per motivi territoriali all'indirizzo degli ufficiali di gara e degli organi federali, e, per aver, nel corso dell'intervallo, rivolto gesti chiaramente minacciosi all'indirizzo degli ufficiali di gara.

Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Zagarolo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.10.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.11.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. CASSARA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALAZZOLO/CALCIO ACRIS DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Con atto del 4.11.2010, il signor Francesco Cassarà inoltrava "preannuncio di reclamo" con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo

presso presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara, per aver, durante l'incontro Palazzolo/Calcio Acri del 30.10.2011, contestato, entrando sul terreno di giuoco, una decisione dell'arbitro rivolgendo a quest'ultimo espressioni irrispettose, alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava un braccio del medesimo stringendolo con forza per alcuni secondi e, invitato ad allontanarsi, si avvicinava a un assistente arbitrale profferendo al suo indirizzo espressioni irrispettose. Soltanto grazie all'intervento del capitano della squadra lasciava il terreno di giuoco.

Con successivo atto di questa Corte datato 8.11.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax al reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dallo stesso in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Cassarà e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSA YURI;**

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SASSO AGOSTINO;**

**SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L./GROUP C.DI CASTELLO S.R.L. DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Con telegramma del 5.11.2010, la società S.S.D. Group C. di Castello inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, con la quale gli venivano inflitte le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore De Rosa Yuri e 4 giornate effettive di gara al calciatore Sasso Agostino, per aver, al termine dell'incontro Sansepolcro Calcio/Group C. di Castello del 30.10.2011, colpito e insultato entrambi un proprio compagno di squadra e invitando l'Arbitro a non trascrivere sul referto di gara quanto accaduto.

Con successivo atto di questa Corte datato 8.11.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla stessa in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello S.r.l. di Città di Castello (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. MAINER CARMELINO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (N°. 1997/291PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)

La Procura Federale svolgeva, su segnalazione del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., delle indagini in ordine al trasferimento di alcuni calciatori (Marco Comer, Luca Voltolina, Jeffrey Tiozzo e Matteo Ballarin) dalla società Mestre alla società Chioggia.

In particolare, l'indagine si sviluppava anche nell'interrogatorio, tra gli altri, dei responsabili delle due squadre, per la società Chioggia i dirigenti Carmelino Mainer, Patrizio Salviato, Giuseppe Comer, per la società Mestre il Presidente Gianbruno Berton.

La Procura evidenziava che la firma, apposta sul modulo di trasferimento del calciatore Ballarin, appariva essere stata sconosciuta dal Presidente Berton e non vergata dal medesimo.

In questo contesto deferiva – oltre ulteriori tesserati per altre violazioni - i responsabili della società Chioggia – (Carmelino Mainer, Patrizio Salviato, Giuseppe Comer), ai sensi dell'art. 1 comma 1, C.G.S., per aver reso nel corso delle loro audizioni, avanti al rappresentante della Procura Federale, delle dichiarazioni di comodo (cfr nota 610/2011 n. 1997/291) riguardo al fatto che erano stati presenti, nel luglio del 2010, quando il Presidente Berton avrebbe sottoscritto e consegnato le liste di trasferimento dei quattro calciatori compresa appunto anche quella del Ballarin.

La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 38 del 14.11.2011), riteneva fondato il deferimento in considerazione, appunto, che il Presidente Berton aveva sconosciuto la firma apposta in calce alla lista di trasferimento relativa al passaggio del calciatore Ballarin dalla società Mestre alla società Chioggia.

Secondo la Commissione Disciplinare Nazionale era evidente la non autografia della sottoscrizione del Presidente Berton in calce alla lista di trasferimento del calciatore Ballarin, palesata altresì dalla manifesta difformità tra detta firma e quelle presenti nelle altre liste di trasferimento, nonché nel foglio di censimento e nel verbale dell'audizione reso avanti rappresentanti della Procura Federale, essendo conseguenzialmente inveritiere le dichiarazioni al riguardo espresse dai deferiti al rappresentante della Procura Federale.

Gli interessati venivano sanzionati con la inibizione di un anno.

Avverso la detta decisione ha proposto ricorso il Mainer, contestando la ricostruzione operata prima dalla Procura Federale poi dalla Commissione Disciplinare Nazionale, dando una ricostruzione degli accadimenti peculiare.

Al riguardo, specificava che nell'incontro tra i rappresentanti delle società, egli aveva notato un clima di tensione tra i Presidenti derivante da frizioni in ordine alle pendenze economiche ancora in essere e che avrebbe visto il Berton sottoscrivere più fogli senza però avere la possibilità di visionare detti fogli e quindi non avrebbe potuto verificare quante erano le sottoscrizioni e se le stesse erano identiche.

Il Mainer ha così chiesto l'annullamento del provvedimento disciplinare impugnato.

Osserva questa Corte come l'impugnazione sia infondata.

Nel verbale – sottoscritto e vistato - in data 21.10.2010 contenente la dichiarazione rilasciata dal ricorrente al Collaboratore della Procura Federale Fernando Spina, si legge testualmente che "... .. nella circostanza il Berton, dopo una laboriosa trattativa, alla presenza di tutti i dirigenti del Chioggia sopra nominati, ha sottoscritto e consegnato (nds) le liste di trasferimento dei calciatori Marco Comer, Luca Voltolina, Jeffrey Tiozzo e Matteo Ballarin.....".

Appare evidente come l'affermazione effettuata avanti al Rappresentante della Procura Federale, in ordine alle modalità della sottoscrizione, non abbia tenore dubitativo o incerto, di tanto che la ricostruzione che il ricorrente effettua nella propria impugnazione, appare come una rivisitazione di quanto in precedenza affermato inammissibilmente tardiva rispetto al contenuto del verbale stesso ed alla ragione fondante il deferimento prima ed il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale dopo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Carmelino Mainer e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2° COLLEGIO**

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**5) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA S.R.L. (GIÀ SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FABIO DELLA LONGA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. ORA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL);**
  - **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:**
- **DELL'ART.10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 7 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA LND;**
  - **DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9185/633PF10/11/LG/AM/MG DEL 30.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)**

Ricorso della Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l., ora Poli Sportiva Monterotondo Lupa S.r.l., avverso la sanzione inflitta con provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale in data 24.11.2011 della ammenda di €1.000,00 per la società e della inibizione per il suo presidente, signor Fabio Della Longa, per giorni 30, a seguito della violazione dell'art. 10, comma 3 bis C.G.S., a causa della inosservanza del termine per il deposito della visura camerale necessaria per l'iscrizione al campionato 2010/2011 della Lega Nazionale Dilettanti.

Nella discussione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, le parti ricorrenti hanno ammesso che soltanto per mero errore della segreteria della società era stata inviata una visura non aggiornata del documento richiesto: visura, peraltro, invariata rispetto a quella poi depositata successivamente alla scadenza del termine prestabilito alla data del 9 luglio e non tempestivamente rispettato. La tardività dell'adempimento in questione appare, pertanto, ancor meno scusabile, alla luce della circostanza che l'atto richiesto risulterebbe essere stato sempre nella disponibilità della società in questione.

Ciò premesso, non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento del gravame, che si palesa chiaramente infondato.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Lupa S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **6) RICORSO DELL'U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FLAVIO REDAELLI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. OLGINATESE;**
  - **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ,**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:**
- **DELL'ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 4 DEL COM. UFF. N. 200 DEL 21.6.2010 DEL COMITATO INTERREGIONALE DELLA L.N.D.;**
  - **DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (NOTA N. 9266/636PF10/11/LG/AM/MG DEL 31.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)**

La società U.S.D. Olginatese ha presentato ricorso avverso la decisione in epigrafe inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Con l'impugnativa predetta le parti ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, riconoscendo in punto di fatto la circostanza del mancato deposito, ma deducendo la infondatezza delle conseguenze giuridiche per la contestata omissione con l'argomento che lo statuto in questione sarebbe stato, comunque, prodotto già in occasione della prima iscrizione al campionato di Serie D undici anni prima e che da allora non aveva subito alcuna variazione nel suo contenuto.

In senso contrario, peraltro, è da tener presente che il Comitato Interregionale della Federazione

Italiana Giuoco Calcio, con Com. Uff. n. 200 del 21.6.2010, espressamente sostitutivo del precedente nella materia de qua, *"attesa la necessità di adeguare la tempistica in relazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e del Consiglio Federale"*, aveva inequivocamente indicato tra gli altri *"adempimenti per l'ammissione al campionato nazionale Serie D"*, al n.4, l'obbligo per le società *"entro il termine del 9.7.2010, ore 12"* di *"depositare copia statuto sociale vigente"*.

Alla luce di una tale testuale ed inequivoca prescrizione di per sé immediatamente operativa, è evidente che non possono avere alcun pregio né la circostanza che il contenuto dell'atto in oggetto fosse rimasto invariato rispetto a quello originariamente depositato, né la mancanza di una apposita specifica richiesta o di una tempestiva comunicazione da parte della Co.Vi.So.C. per evidenziare l'inadempimento del dovere di che tratta si e/o sollecitarne l'adempimento, né la omessa sospensione dell'iscrizione al campionato, né infine il notevole ritardo con il quale si sarebbe comunque provveduto alla contestazione in esame.

Cosicché non sembra in alcun modo possibile riconoscere la fondatezza delle censure formulate con il gravame in esame, che deve conseguentemente venire senz'altro rigettato.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCO NICOLINI SEGUITO GARA CALCIO CHIERI/ VALLEE D'AOSTE (Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)**

La A.S.D. Calcio Chieri 1955 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 5.12.2011 con la quale quest'ultimo ha inflitto al calciatore Nicolini Marco a titolo di provvedimento disciplinare la squalifica per 3 gare effettive con la seguente motivazione "per avere, senza alcuna possibilità di contendere il pallone, trattenuto un calciatore avversario afferrandone la maglia e cingendogli il collo con un braccio. Successivamente lo spingeva a terra con forza, ponendogli una mano sul viso".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente in particolare afferma che il provvedimento appare sproporzionato sotto il profilo sanzionatorio in relazione alla gravità della scorrettezza commessa e soprattutto per la difformità riscontrata tra le motivazioni sanzionatorie contenute nella decisione ed il referto dell'arbitro. Rileva il ricorrente che il Giudice Sportivo ha ricostruito l'accaduto in modo diverso rispetto al referto dell'arbitro affermando che il Nicolini avrebbe anche spinto a terra con forza l'avversario.

La ricorrente chiede, pertanto, una riduzione della sanzione nella misura che sarà ritenuta equa.

Il ricorso non può essere accolto. Infatti dal referto dell'arbitro si rileva che il fatto è accaduto con il pallone non a distanza di gioco e che il comportamento del Nicolini è stato reiteratamente contrario al regolamento in quanto dapprima ha trattenuto un avversario per la maglia placcandolo con un braccio intorno al collo e poi lo ha spinto con forza con una mano all'altezza del viso. Dunque, a prescindere dalla circostanza se l'avversario è stato o meno spinto a terra, tale comportamento si configura come condotta violenta correttamente sanzionata con 3 giornate di squalifica ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. b).

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 27 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete